

**COMUNE DI RIMASCO**

Provincia di Vercelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE N. 4 IN DATA 21/01/2016**

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico. Ritiro aggiudicazione provvisoria per mancata indicazione degli oneri sicurezza aziendali.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Acquisito** il verbale di gara, in data 22 dicembre 2014, con il quale la Commissione incaricata dell'esame degli atti di gara e delle offerte relative alla procura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico" ha disposto l'aggiudicazione provvisoria ex art. 11, comma 4, D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita: "*Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente*", a favore della Ditta "Dago Guido", con sede in Rimella (VC);

**Letto** l'art. 12, comma 1, primo periodo del citato Decreto Legislativo, rubricato "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento", il quale dispone che:

*L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni [...];*

**Dato atto** che dall'esame dell'offerta economica dell'aggiudicatario provvisorio emerge che il medesimo non ha indicato gli oneri di sicurezza aziendali (cd. costi di sicurezza interni) a ciò tenuto per conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato (*ex multis* Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria con funzione monofilattica, n. 9/2015; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n.3/2015 in funzione monofilattica la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "*Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara*"; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5873/2015 la quale dispone che l'obbligo di indicare, in sede di offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendale integra un precetto imperativo che etero integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del principio di "tassatività attenuata" delle cause di esclusione, sancito dall'art. 46 del codice dei contratti pubblici; Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4622/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 467/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4849/2010; Tar Piemonte, Sezione I, n. 23/2012; tar Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1217/2011; Tar Lazio, Roma, n. 7871/2011);

**Dato atto** altresì che anche altri due concorrenti non hanno indicato gli oneri di sicurezza aziendali (cd. costi di sicurezza interni): Valper s.n.c., con sede in Rimasco (VC), nonché Consorzio il Nuovo CIV soc. coop., con sede in Vercelli;

**Rilevato** che anche l'ANAC si esprime nel senso della legittima esclusione dalla gara del concorrente che non abbia quantificato nell'offerta economica i costi relativi alla sicurezza aziendale poiché *la mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla p.a. un adeguato controllo sulla affidabilità della stessa; in altri termini, l'offerta economica priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell'esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in senso alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali* (Parere n. 147/2013);

**Dato atto** che in caso di mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti il soccorso istruttorio, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si sia conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza plenaria n. 3/2015 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5873/2015 cit);

**Rilevato**, infine, che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 195, 2012, rileva che *in tema di contratti pubblici la possibilità che a un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva del contratto di appalto è un evento del tutto fisiologico [...] inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, [...]. Non spetta nemmeno l'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 poiché si è di fronte al mero ritiro di una aggiudicazione provvisoria (atto avente per sua natura efficacia interinale e non idonea a creare affidamenti) e non ad una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli [...]*;

**Dato atto**, per tutto quanto sopra esposto, di *ritirare* l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione Esaminatrice con verbale in data 22 dicembre 2015 e di disporre per una nuova aggiudicazione provvisoria a favore della ditta "Ediltermignone s.n.c.", con sede in Varallo, la quale ha enucleato, in sede di offerta economica, i costi di sicurezza aziendali e la quale ha acquisito un punteggio pari a 100; operazioni che vengono descritte nell'allegato documento a farne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto**, infine, che il punteggio acquisito dal concorrente ditta "Ediltermignone s.n.c.", supera i 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara nonché dall'art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/2006, sia per quanto riguarda i punti relativi al prezzo sia per quanto riguarda la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione apparendo, pertanto, anormalmente basso con la conseguente necessità di avviare il procedimento di verifica di cui all'art. 88, D. Lgs. 163/2006 assegnando al concorrente un termine di giorni 20 (venti) per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni;

**Letto** il comma 2 del citato art. 88 il quale dispone che la stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nominandola, oltre al sottoscritto presidente, nelle persone seguenti: Marco Godio (Unione Montana della Valsesia), geom. Sara Bianchi (Ufficio tecnico comunale), facendo esercitare le funzioni verbalizzanti al tecnico comunale Geom. Sara Bianchi;

**Visti:**

- il D.lgs. 12.04.2006 n. 163 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004//17/CE e 2004/18/CE.
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
- la deliberazione G.C. n. 22 del 06/08/2014 con cui venne individuato il responsabile del Servizio di cui sopra ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000.
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

- 1) Di escludere dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico”, le ditte:
  - Dago Guido, con sede in Rimella (VC)
  - Valper s.n.c., con sede in Rimasco (VC)
  - Consorzio il Nuovo CIV soc. coop., con sede in Vercelli
- 2) Di *ritirare* l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di “Riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico” disposta dalla Commissione Esaminatrice con verbale in data 22 dicembre 2015 a favore della Ditta “Dago Guido”, con sede in Rimella (VC);
- 3) Di aggiudicare provvisoriamente l’appalto de quo a favore della ditta “Ediltermignone s.n.c.”, con sede in Varallo, la quale ha enucleato, in sede di offerta economica, i costi di sicurezza aziendali e la quale ha acquisito un punteggio pari a 100; operazioni che vengono descritte nell’allegato documento a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con la presente determinazione non viene disposta l’aggiudicazione definitiva in quanto occorre preliminarmente avviare il procedimento di verifica di cui all’art. 88, D. Lgs. 163/2006 assegnando al concorrente un termine di giorni 20 (venti) per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni;
- 5) Di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 88, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e, pertanto, di istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte nominandola nelle persone seguenti: nelle persone seguenti: Marco Godio (Unione Montana della Valsesia), geom. Sara Bianchi (Ufficio tecnico comunale), facendo esercitare le funzioni verbalizzanti al tecnico comunale Geom. Sara Bianchi;
- 6) Di trasmettere, tempestivamente, il presente provvedimento, a tutti i concorrenti partecipanti alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di “Riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico”.
- 7) Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOGNOTTI GIANNI

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE RP 24/2016

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  
1-02-2016 al 16-02-2016.

Rimasco, li 01-02-2016

IL MESSO COMUNALE  
Conti M. Sofia



*[Handwritten signature]*

Dal verbale della terza seduta della procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico si rileva che le ditte Ediltermignone s.n.c., con sede in Varallo (VC), Bertini s.r.l., con sede in Riva Valdobbia (VC), Ticino Costruzioni di Cairati Ronald, con sede in Oleggio (NO), hanno indicato gli oneri di sicurezza aziendali (cd. costi di sicurezza interni). Non sono invece state indicate dalle ditte Dago Guido, con sede in Rimella (VC); Valper s.n.c., con sede in Rimasco (VC), nonché Consorzio il Nuovo CIV soc. coop., con sede in Vercelli;

Vengono escluse, pertanto, le ditte:

Dago Guido, con sede in Rimella (VC);

Valper s.n.c., con sede in Rimasco (VC);

Consorzio il Nuovo CIV soc. coop., con sede in Vercelli;

Vengono pertanto attribuiti i seguenti punteggi per le offerte economiche, che vanno a sommarsi ai punteggi già assegnati per le offerte tecnico – migliorative:

- Alla ditta Ediltermignone, che ha offerto il maggior ribasso pari al 6,15 % (sei virgola quindici percento) viene attribuito il massimo del punteggio di 20 punti per l'offerta economica, da aggiungersi al punteggio ottenuto per l'offerta tecnico migliorativa.
- Alla ditta Ticino Costruzioni di Cairati Ronald, che ha offerto il ribasso del 3 %, viene aggiunto, per l'offerta economica, il punteggio di 9,756 in base alla seguente formula.  
 $6,15 : 20 = 3 : x$

$$X = \frac{20 \times 3}{6,15} = 9,756$$

6,15

- Alla ditta Bertini s.r.l., che ha offerto il ribasso del 1,00 %, viene aggiunto il punteggio di 3,252 in base alla seguente formula:  $6,15 : 20 = 1 : x$

$$X = \frac{20 \times 1}{6,15} = 3,252$$

6,15

La nuova graduatoria provvisoria, ricalcolata in base alle (3) rimanenti ditte partecipanti che hanno indicato gli oneri di sicurezza aziendali (cd. costi di sicurezza interni), è la seguente:

Partecipante	Punteggio offerta tecniche migliorative	Punteggio offerte economiche	Punteggio complessivo
Ediltermignone s.n.c.	80	20	100
Ticino Costruzioni di Cairati Ronald	80	9,756	89,756
Bertini s.r.l.	29,596	3,252	32,848

Tenuto conto della graduatoria si evince che l'offerta presentata dalla ditta Ediltermignone s.n.c., presenta il superamento di entrambi i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 86 del D.lgs. 163/2006:

1= punteggio massimo altri elementi di valutazione

2= punteggio attribuito per altri elementi di valutazione

3= esito

4= punteggio massimo per offerta economica

5= punteggio attribuito per offerta economica

6= esito

7= esito complessivo (OK oppure DA VALUTARE)

8= nominativo ditta

	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>LIMITE 64 (4/5 di 80)</b>			<b>LIM. 16 (4/5 di 20)</b>		
1	80	80	SUPERIORE	20	20	SUPERIORE	DA VALUTARE	Ediltermignone snc
2	80	80	SUPERIORE	20	9,756	INFERIORE	OK	Ticino Costruzioni di Cairati Ronald
3	80	29,596	INFERIORE	20	3,252	INFERIORE	OK	Bertini srl

Il Responsabile del Servizio

Gianni Tognotti

